

Lavoro. La regolarizzazione contenuta nella legge 99 estingue gli illeciti riscontrati nei tirocini

Associati, sanatoria tombale

La stabilizzazione archivia gli accertamenti anche per gli stagisti

Maria Carla De Cesari

Come una matryoska la sanatoria per gli **associati in partecipazione** porta con sé un'altra regolarizzazione, quella sui tirocini che sono stati contestati in occasione di un'ispezione. Basta pagare il ticket per gli associati e "scompaiono" gli illeciti non solo per i rapporti di associazione ma anche per le forme di tirocinio. Lo prevede l'articolo 7 bis della legge 99/2013, che ha convertito il Dl 76.

La misura sembra occhieggiare la pratica di marketing, secondo la quale "paghi uno e prendi due". È un fatto che anche le leggi devono rispecchiare i costumi e, in fondo, si potrebbe ammettere che non c'è nulla di male a offrire un piccolo premio per chi dimostra la buona volontà di regolarizzare la propria posizione, a un anno di distanza, dopo che la riforma Fornero del 2012 aveva stretto il cerchio intorno all'utilizzo sfrenato dei rapporti di associazione in partecipazione al posto di un ordinario con-

tratto di lavoro subordinato.

In realtà, il riferimento ai tirocini contenuto nell'articolo 7 bis della legge 99 è stato letto, da qualche parte, come una svista. Si potrebbe trattare di un «semplice refuso» materiale, anche se è strano che il termine «tirocini» compaia per due volte nel comma 7 dell'articolo 7 bis.

D'altra parte c'è spazio per una lettura più maliziosa, come propone **Adapt** nelle prime riflessioni sulla riforma del lavoro. La possibilità è che il proponente della norma avesse in mente un caso concreto «da sanare che oltre agli associati implicava un non corretto utilizzo degli stage. Non pare infatti che la norma (...) possa essere in futuro utilizzata per arginare il fenomeno alquanto diffuso dell'abuso sistematico dei tirocini formativi e di orientamento».

Una buona chiave di lettura è fornita dalla circolare 35 del ministero del Lavoro, a commento della legge 99. «Il buon esito della verifica (da parte dell'Inps, sulla procedura di re-

golarizzazione, ndr) comporta "relativamente ai pregressi rapporti di associazione o forme di tirocinio", l'estinzione degli illeciti previsti dalle disposizioni in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali "anche connessi ad attività ispettiva già compiuta" alla data di entrata in vigore della legge 99/2013 (23 agosto 2013) e "con riferimento alle forme di tirocinio avviate dalle aziende sottoscrittrici dei contratti collettivi"». Il ministero chiosa: la stabilizzazione riguarda solo i falsi associati ma questo comporta che saranno estinti i provvedimenti sanzionatori «concernenti l'impiego sia di associati in partecipazione che di tirocinanti, adottati sulla base di un medesimo accertamento ispettivo».

Alla fine di questo excursus non resta che ribadire la generosità del legislatore e le condizioni per fruire della doppia sanatoria: la stabilizzazione degli associati (la legge 92 ha fissato il limite di tre per ogni attività) è subordinata alla stipula di contratti collettivi - nel peri-

odo 1° giugno/30 settembre 2013 - tra aziende e associazioni (di qualsiasi livello) dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I contratti devono prevedere l'assunzione con contratto di lavoro subordinato, anche con la fruizione delle agevolazioni contributive.

I lavoratori interessati dovranno firmare un atto di conciliazione e il datore di lavoro dovrà versare, alla Gestione separata Inps, il 5% della quota di contribuzione a carico degli associati, per un massimo di sei mesi.

Tutto questo costituirà una liberatoria nei confronti di eventuali provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, relativi anche a eventuali illeciti registrati nei tirocini formativi. Attenzione, occorrerà ricordarsi di depositare all'Inps entro il 31 gennaio: i contratti collettivi, gli atti di conciliazione, i contratti di lavoro a tempo indeterminato e l'attesto di versamento alle gestioni separate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Doppia efficacia

01 | LA SANATORIA

L'articolo 7 bis della legge 99/2013 prevede la sanatoria per gli associati in partecipazione anche per le aziende destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione pregressa dei rapporti. La sanatoria consiste nella stabilizzazione dei lavoratori con contratti a tempo indeterminato, sulla base di accordi collettivi stipulati dall'azienda e dalle rappresentanze sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e nel pagamento di una quota del 5% dei

contributi dovuti dagli associati

02 | L'EFFETTO

La stabilizzazione degli associati comporta l'estinzione anche di eventuali illeciti contestati in materia di tirocini

LA SANZIONE

Il datore di lavoro dovrà pagare alla Gestione separata solo il 5% dei contributi dovuti dal lavoratore

